



*Classificazione Decimale Dewey:*

**346.45052 (23.) DIRITTO PRIVATO. EREDITA E SUCCESSIONI. ITALIA**

GAETANINO RAJANI

# IL SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI





©

ISBN  
979-12-80414-65-6

PRIMA EDIZIONE  
ROMA 19 DICEMBRE 2023

## INDICE

- 7      CAPITOLO I  
Il divieto di patti successori nel sistema ereditario italiano  
1.1. Storia e *ratio* della previsione di cui all'art. 458 c.c., 7 – 1.2. I “mobili confini” del divieto: fra istanze di superamento e differenze fra atti *mortis causa*, atti *post mortem* e atti *trans mortem*, 14 – 1.3. Le conseguenze del divieto, 19 – 1.4. Rapporti con la tutela dei legittimari, 23.
- 27     CAPITOLO II  
Gli strumenti alternativi al testamento nella pratica negoziale  
2.1. Le donazioni correlate alla morte del donante, 27 – 2.1.1. *La donazione mortis causa*, 28 – 2.1.2. *La donazione cum moriar, si praemoriar, si moriar*, 31 – 2.1.3. *La donazione modale con onere da eseguirsi dopo la morte del donante*, 35 – 2.2. Il contratto a favore di terzo con prestazione dopo la morte dello stipulante, 36 – 2.2.1. *L'assicurazione sulla vita a favore del terzo*, 39 – 2.3. Il mandato a rilevanza successoria, 42 – 2.4. Le clausole statutarie sulla sorte delle partecipazioni sociali dopo la morte del socio, 45.
- 51     CAPITOLO III  
La progressiva erosione del divieto nel diritto interno e in ambito comparatistico e sovranazionale  
3.1. Il patto di famiglia: un'occasione persa o un'importante novità sistematica?, 51 – 3.2. La rinuncia al diritto di opposizione alla donazione per salvaguardare la certezza della circolazione dei beni di provenienza donativa, 57 – 3.3. Influenze e modelli

esterni: dall'*Erbvertrag* al *trust*, 62 – 3.4. Il regolamento UE 650/2012 come nuova fonte di diritto internazionale privato delle successioni: quale impatto?, 69.

73 **CAPITOLO IV**

Prospettive di superamento del divieto di patti successori

4.1. Le esigenze di fondo, 73 – 4.2. La proposta formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato, 77 – 4.3. Il Disegno di Legge n. 1151 del 19 marzo 2019, 82 – 4.4. Riflessioni conclusive, 85.

89 *Ringraziamenti e pensieri sparsi*

93 *Bibliografia*

## CAPITOLO I

# IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI NEL SISTEMA EREDITARIO ITALIANO

**SOMMARIO:** 1.1. Storia e *ratio* della previsione di cui all'art. 458 c.c. – 1.2. I “mobili confini” del divieto: fra istanze di superamento e differenze fra atti *mortis causa*, atti *post mortem* e atti *trans mortem* – 1.3. Le conseguenze del divieto – 1.4. Rapporti con la tutela dei legittimari.

### 1.1. Storia e *ratio* della previsione di cui all'art. 458 c.c.

Il codice civile italiano, all'art. 458, commina la nullità ad «ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» nonché ad «ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi»<sup>1</sup>.

Secondo una tradizionale impostazione dogmatica, avente peraltro anche un solido fondamento nella lettera normativa, debbono distinguersi tre diverse categorie di patto successorio: i patti successori istitutivi, i patti successori dispositivi ed i patti successori rinunziativi<sup>2</sup>.

Il patto successorio istitutivo è la convenzione con la quale il soggetto dispone della propria successione. Il patto successorio dispositivo è il negozio mediante il quale il soggetto dispone (a favore di altri) di diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta. Il patto successorio rinun-

---

1. M. VASCELLARI, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Comm.breve cod. civ.*<sup>12</sup>, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2016, p. 562 ss., *sub* art. 458; M. IEVA, in V. CUFFARO, F. DELFINI (a cura di), *Delle successioni, I: artt. 456–564*, in *Comm. Gabrielli*, UTET, Torino, 2010, *sub* art. 458; M. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2006, *sub* art. 458.

2. C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.2. Le successioni*<sup>3</sup>, Giuffrè, Milano, 2015, p. 30.

ciativo è il negozio mediante il quale il soggetto rinuncia a diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta<sup>3</sup>.

Le tre categorie sono accomunate dalle circostanze che si è sempre in presenza di un negozio giuridico non testamentario, il quale produce effetti nei confronti di una successione che non si è ancora aperta<sup>4</sup>. Al di là di questo elemento, vi è una profonda differenza fra le stesse categorie, tanto dal punto di vista del fondamento, quanto avendo riguardo alla struttura e alla causa<sup>5</sup>.

In via preliminare, deve rilevarsi come la tradizione giuridica italiana si presenti fermamente ostile alla possibilità di utilizzare strumenti di autonomia privata diversi dal testamento per disciplinare la successione futura<sup>6</sup>.

Siffatta ostilità affonda le proprie radici già nel diritto romano: i giureconsulti infatti, pur non ripugnando in modo netto e assoluto i patti successori, quando hanno avuto a confrontarsi con il fenomeno, hanno affermato il divieto di specifiche fattispecie contrattuali miranti ad incidere pattiziamente sulla successione<sup>7</sup>.

Può riscontrarsi come non vi fosse un fondamento unitario (conforme alla generale metodologia dei giurisperiti romani, finalizzata a risolvere problemi pratici piuttosto che ad elaborare teorie generali), bensì come l'inammissibilità fosse giustificata per le seguenti ragioni: il patto istitutivo contrastava con la regola fondamentale *ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*; il patto dispositivo era contrario al buon costume, nella misura in cui concretizzava il c.d. *votum corvinum*; il patto rinunziativo era contrario all'ordine pubblico, poiché produceva un'alterazione dell'ordine legale delle successioni<sup>8</sup>.

Nel diritto intermedio, viceversa, grazie alle influenze canonistiche e germanistiche, i patti successori furono un fenomeno almeno parzialmente

3. Così testualmente C.M. BIANCA, *loc. cit.*

4. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*<sup>3</sup>, Giuffrè, Milano, 2009, p. 27 ss.

5. L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456–511)*, in *Comm. Scialoja–Branca*, Bologna–Roma, Zanichelli–Il Foro Italiano, 1968, p. 99.

6. Per un'analisi dettagliata e approfondita delle origini storiche del divieto v. G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, Vita e pensiero, Milano, 1941 (rist. Giuffrè, Milano, 1986).

7. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Jovene, Napoli, 2012, p. 39 ss.

8. Per tutte queste considerazioni D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori, cit.*, p. 40, il quale non manca inoltre di rilevare come il divieto generale, assente in una prima fase, si sia poi affermato in epoca diocleziana. Con specifico riferimento al diritto romano v. P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, I, Giuffrè, Milano, 1967, p. 491 ss.; S. SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, Jovene, Napoli, 1932, p. 238 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, VI: Le successioni, parte generale*, Società editrice del Foro Italiano, Roma, 1930, p. 169 ss.

ammesso, tra l'altro allo scopo di favorire l'accumulazione di ingenti patrimoni<sup>9</sup>.

Le grandi codificazioni ottocentesche, in particolare il *Code Civil*, ispirandosi alla tradizione romanistica, recuperarono il divieto dei patti successori, seppur sancendolo non in via unitaria, bensì frammentata in una pluralità di disposizioni<sup>10</sup>.

Per quanto concerne il codice civile del Regno d'Italia, può darsi atto che l'art. 1118 c.c. 1865 stabiliva che: «Le cose future possono formare oggetto di contratto. Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, né fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso»; l'art. 954 c.c. 1865 disponeva che: «Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all'eredità di una persona vivente, né alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità»; ancora, l'art. 1380 c.c. 1865 sanciva, in sede di disciplina generale del contratto di matrimonio, che gli sposi: «Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni»; infine, l'art. 1460 c.c. 1865 statuiva che: «È nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorché questa vi acconsenta»<sup>11</sup>.

Nell'ordinamento giuridico italiano, con la codificazione del 1942 si è inteso consacrare il divieto in un unico precetto, vale a dire l'art. 458 c.c. L'intenzione del legislatore storico in questo senso è enunciata chiaramente ed esplicitamente nella Relazione al Codice Civile (§ 225): «Affermato nell'art. 457 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, che le forme di successione riconosciute sono due, la legittima e la testamentaria, ho considerato l'opportunità di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio»<sup>12</sup>.

9. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 41 s.; v. anche P. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato, II: Diritti reali e successioni*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 224 ss.

10. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 42; v. anche C. CECERE, voce *Patto successorio*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., UTET, Torino, 2003, § 1.

11. V. per tutti L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, 6 voll., UTET, Torino-Napoli-Roma, 1871-1885.

12. Il medesimo paragrafo della Relazione prosegue illustrando i cambiamenti che si reputò opportuno realizzare rispetto alla codificazione precedente: «Il codice del 1865 poneva il divieto generale di stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (art. 1118), e ripeteva tale divieto in altre disposizioni (articoli 954, 1380, 1460 ecc.). Il progetto nell'art. 70 riportava la norma dell'art. 954 del codice stesso che vietava la rinuncia all'eredità di una persona vivente e l'alienazione dei diritti eventuali su questa eredità. Una simile disciplina in sé sarebbe stata evidentemente incompiuta, perché contemplava soltanto una categoria di patti successori, i patti di rinuncia, mentre non erano preveduti né i pat-

A fronte del dato normativo attuale, la dottrina si è costantemente interrogata sotto il profilo delle ragioni volte a giustificare il divieto<sup>13</sup>.

Secondo una prima opinione, orientata ad individuare una *ratio* unitaria al disposto dell'art. 458 c.c., il divieto sarebbe finalizzato a scongiurare il c.d. *votum corvinum* o *votum captandae mortis alterius*<sup>14</sup>.

Si è tuttavia replicato come da un lato l'argomento in sé e per sé considerato proverebbe troppo, atteso che vi sono delle fattispecie, espressamente previste dall'ordinamento giuridico, nelle quali l'acquisto di un diritto da parte di un soggetto è subordinato alla morte di un soggetto diverso<sup>15</sup>; d'altro lato, la stessa formulazione letterale della disposizione codicistica (suddivisa in due periodi: un primo riguardante il divieto dei patti istitutivi e un secondo concernente il divieto dei patti dispositivi e rinunziativi) dovrebbe spingere ad identificare *rationes* diverse per il divieto di ciascuna categoria di patti<sup>16</sup>.

Ciò considerato, risultano preferibili le teorie volte ad elaborare un fondamento differenziato e specifico per i patti istitutivi, dispositivi e rinunziativi.

Per quanto concerne i primi, si è osservato che il loro divieto sarebbe funzionale a salvaguardare il principio di tipicità delle fonti di delazione ereditaria, di cui all'art. 457 c.c. In questo modo non si fornisce tuttavia alcuna spiegazione delle ragioni che hanno determinato la scelta legislativa, ma ci si limita a prendere atto della lettera codicistica<sup>17</sup>.

---

ti di istituzione né quelli dispositivi, per i quali bisognava continuare a far capo all'art. 1118 del vecchio codice. Mi è sembrato allora preferibile, dal punto di vista sistematico, eliminare l'art. 70 del progetto e dare al principio in esso contenuto portata generale, affermando espressamente la nullità di qualsiasi convenzione, con la quale taluno disponga o rinunzi ai diritti che gli possono spettare su di una successione non ancora aperta, e collocando tale norma in un articolo di nuova formulazione nella sede propria, e cioè immediatamente dopo l'art. 457. In tal modo la norma costituisce la logica conseguenza del principio che la delazione dell'eredità può aver luogo soltanto per legge o per testamento».

13. Ne riferisce ampiamente F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 1121 ss. Cfr. anche C. CICERO, *Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni*, in *Riv. not.*, 2018, 4, p. 699 ss.

14. In termini G. LISERRE, *Disposizioni generali sulle successioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, V, UTET, Torino, 1982, p. 40; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 39.

15. Si pensi, ad esempio, alla morte dell'usufruttuario che comporta la riespansione del diritto di proprietà del nudo proprietario, ovvero alla morte del beneficiario di una rendita vitalizia che riduce quantitativamente la prestazione dell'obbligato, oppure alla morte del soggetto che ha stipulato un contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo che consente a quest'ultimo di incassare il capitale. Sull'argomento F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1417; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, *ivi*, 1988, p. 1216.

16. V. PUTORTI, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 77 ss.

17. C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, CEDAM, Padova, 1994, p. 34 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Jovene, Napoli, 1976, p. 1 ss.

Vi è stato chi ha messo in evidenza come il contratto, a differenza del testamento, non consente al futuro *de cuius* di modificare la propria volontà fino all'ultimo momento della sua vita. Il divieto del patto istitutivo sarebbe pertanto funzionale a salvaguardare lo *ius poenitendi* del futuro ereditando<sup>18</sup>.

Tuttavia, questa tesi non sfugge alla seguente obiezione. Se effettivamente lo scopo perseguito dal legislatore fosse stato quello appena illustrato, vi sarebbe stato un eccesso nei mezzi rispetto al fine: non sarebbe stato necessario vietare *tout court* il patto istitutivo, bensì sarebbe stato sufficiente imporre che deve essere necessariamente (anche attraverso il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.) attribuito il diritto di recesso *ad nutum* a colui che dispone pattiziamente della propria eredità<sup>19</sup>.

Deve però considerarsi come, da un lato, un patto istitutivo così congegnato non sarebbe idoneo, in una significativa percentuale di casi, a soddisfare gli interessi per i quali la prassi ne invoca la necessità: è infatti evidente come una volontà precaria non potrebbe offrire adeguate sicurezze nella circolazione dei beni ereditari (senza considerare che si porrebbero delicatissimi problemi di bilanciamento fra l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'ereditando e la tutela di eventuali terzi che abbiano acquistato in buona fede dall'ereditando o dal legatario pattiziamente istituito)<sup>20</sup>. D'altro lato, è fuor di dubbio che anche un patto istitutivo con diritto di recesso per il *de cuius* venga colpito dalla nullità di cui all'art. 458 c.c.: prima di affermare che il legislatore ha ecceduto nei mezzi, deve verificarsi se può rintracciarsi una *ratio* che possa giustificare la scelta normativa.

Siffatta *ratio* può essere effettivamente riscontrata, secondo l'opinione preferibile, avendo riguardo all'insieme dei caratteri essenziali del negozio testamentario e non soltanto alla sua revocabilità *usque ad supremum vitae exitum*<sup>21</sup>.

Il testamento è infatti anche essenzialmente unilaterale, unipersonale, non recettizio ed esclusivo<sup>22</sup>: alla luce di tali elementi complessivamente conside-

18. In questo senso C.M. BIANCA, *Diritto civile, cit.*, p. 31; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni, cit.*, p. 28; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, XII, I, UTET, Torino, 1977, p. 93 ss.

19. Così C. CACCAVALE, in P. RESCIGNO (diretto da)—M. IEVA (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, CEDAM, Padova, 2010, p. 25 ss.

20. G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, p. 801.

21. R. TRIOLA, *Il testamento*<sup>2</sup>, Giuffrè, Milano, 2012, p. 51 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, VI, UTET, Torino, 1997, p. 3 ss.

22. Sui caratteri del testamento v., *ex multis*, P. FURGIUELE, *Il negozio testamentario*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 1085 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, cit.*, p. 257 ss.; G. BONILINI, voce *Testamento*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, UTET, Torino, 1999, §§ 16 ss.;

rati, può ritenersi che il divieto dei patti istitutivi esprima «l'esigenza, che l'ordinamento ha inteso fare propria, che l'atto a causa di morte possa sempre reputarsi quale manifestazione esclusiva del suo autore e che, corrispondentemente, nessuna rilevanza venga attribuita alle posizioni di terzi controinteressati o cointeressati»<sup>23</sup>.

Per quanto riguarda i patti successori dispositivi e rinunziativi, vi è un'opinione piuttosto diffusa secondo la quale il loro divieto sarebbe finalizzato a prevenire la possibilità che un soggetto possa compiere atti avventati e non adeguatamente ponderati, poiché inerenti a beni dei quali non ha ancora la titolarità giuridica, che avrà solo (peraltro eventualmente) a seguito dell'apertura della successione<sup>24</sup>.

Quest'affermazione non può essere pienamente condivisa, se si tiene presente la circostanza per la quale l'ordinamento giuridico non ripudia del tutto gli atti mediante i quali si dispone di beni non ancora facenti parte del patrimonio del dante causa (perché non ancora venuti ad esistenza o perché appartenenti ad altri). Anzi, le regole generali sono di segno radicalmente opposto: in merito ai beni futuri, l'art. 1348 c.c. sancisce che «La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti di legge»<sup>25</sup> e l'art. 1472 c.c. ne rappresenta un'applicazione particolare nell'ambito della com-

---

G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, in *Enc. giur.*, XXXI, Treccani, Roma, 1994; G. TAMBURRINO, voce *Testamento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, §§ 2 ss.; A. CICU, *Testamento*, Giuffrè, Milano, 1951.

23. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1128, il quale giunge a tale conclusione osservando preliminarmente come emerga «quale ratio composita e complessa del divieto di patti successori istitutivi, quella risultante dalla combinazione e commistione dei più pregnanti caratteri propri del negozio testamentario, tra cui in particolare la spontaneità, l'unipersonalità e la non recettività. Questi elementi, trasfusi insieme tra loro nell'atto testamentario, sono in grado di dar luogo ad una "alchimia" affatto unica, che non è dato poter riprodurre e ricalcare a mezzo di negozi, unilaterali o contrattuali che essi siano, diversi da quello testamentario; da ciò deriva, come naturale corollario, l'inammissibilità di qualsivoglia ingerenza, in *subiecta materia*, da parte del ben noto principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.».

24. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 71; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-511)*, cit., p. 93. Di quest'opinione, recentemente, R. CALVO, *I patti successori*, in V. CUFFARO, *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 592, per il quale «La sanzione potrebbe essere stata stabilita in funzione protettiva (o paternistica) anziché punitiva, sì da tutelare nel modo più radicale coloro i quali dispongano (o rinunzino) dei futuri diritti successori essendo all'oscuro degli stravolgimenti imputabili alle sopravvenienze imprevedute o imprevedibili» di guisa che «Il legislatore ha quindi dettato una regola ferrea, che legittima *pleno iure* il successore a disporre (tramite vendita *ex artt.* 1542 ss. c.c. o rinunzia *ex artt.* 519 ss. c.c.) dei diritti derivanti dalla vicenda successoria solo a seguito della morte del *de cuius*».

25. M.C. DIENER, *Il contratto in generale*<sup>3</sup>, Giuffrè, Milano, 2015, p. 365 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3. *Il contratto*<sup>2</sup>, Giuffrè, Milano, 2014, p. 324 ss.

pravendita<sup>26</sup>; per quanto concerne i beni altrui, l'art. 1478 c.c. statuisce l'ammissibilità, in linea di principio, della vendita di cosa altrui<sup>27</sup>.

Ciò tenuto presente, ne deriva che il rischio di prodigalità non può essere ritenuto una giustificazione adeguata a suffragare il divieto dei patti dispositivi, almeno nell'ipotesi in cui siano a titolo oneroso (e si tratta verosimilmente dell'ipotesi che avrebbe la maggior rilevanza nella prassi)<sup>28</sup>.

Può allora ritenersi maggiormente coerente con il complesso del sistema l'opinione che riscontra la *ratio* del divieto di questa specie di patti nella loro intrinseca immoralità e riprovevolezza, che va ben oltre il pericolo del *votum captandae mortis* (che, come si è visto, non è invece di per sé soddisfacente come fondamento), poiché concretizzano «la “contabilizzazione” della futura morte di un uomo», che l'ordinamento ha cura di impedire<sup>29</sup>.

In merito ai patti rinunziativi, possono farsi delle considerazioni diverse, dal momento che essi non sono affatto caratterizzati da un naturale sentimento di indifferenza o di speranza verso l'altrui morte. Al contrario, essi possono anche manifestare l'intenzione di rispettare la volontà del futuro *de cuius*: una delle ipotesi più classiche del patto in questione è quella della rinuncia ai rimedi per la lesione della legittima (non a caso specificamente tipizzata dal legislatore all'art. 557, co. 2, c.c.), mediante la quale il riservatario leso vorrebbe vincolarsi a prestare acquiescenza agli atti di disposizione del futuro patrimonio ereditario.

Ecco allora che i patti in questione possono ritenersi effettivamente funzionali ad evitare prodigalità non sufficientemente ponderate<sup>30</sup>, in conformità

26. A. LUMINOSO, *La vendita*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 198 ss.; P. FURIGUELE, *Vendita di cosa futura e aspetti di teoria del contratto*, Giuffrè, Milano, 1974.

27. A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 394 ss; R. CAVALLO BORGIA, *Profili giuridici della vendita di cosa altrui*, Giuffrè, Milano, 1972.

28. P. PERLINGIERI, *I negozi su beni futuri, I: La compravendita di cosa futura*, Jovene, Napoli, 1962, p. 3 mette in evidenza il principio generale secondo cui è ammessa la negoziabilità a titolo oneroso di diritti futuri.

29. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, *cit.*, p. 1130, il quale illustra con chiarezza la distinzione: «Nella *ratio* del pericolo di *votum corvinum* si ha la pretesa (di per sé non realizzabile integralmente ad opera di un dato ordinamento civilistico) di scongiurare il compimento di atti in conseguenza dei quali possa insorgere l'intimo e celato desiderio dell'altrui morte; viceversa, nell'altro caso si ha invece l'intenzione di non consentire che vengano posti in essere atti i quali, di per sé stessi, esprimano un atteggiamento di immorale ed irrispettosa smania, esteriorizzando ed esasperando il noncurante ed offensivo sentimento che ne è alla base». Della medesima opinione anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, *cit.*, p. 33: «Occorre piuttosto avere riguardo alla radicata ripugnanza sociale verso tutti gli atti di speculazione sull'eredità di persona ancora vivente», il quale estende il discorso anche ai patti rinunziativi.

30. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, *cit.*, p. 1132: «Emerge dunque la considerazione che, quanto al rischio di avventatezza, la rinuncia in oggetto presen-

ad un principio generale — ricavabile anche dalla lettura dell'art. 771 c.c. che vieta la donazione di beni futuri<sup>31</sup> — a mente del quale non può riconoscersi la giuridicità di un vincolo privo di corrispettivo, se non a fronte di un fattore dal quale possa ricavarsi inequivocabilmente la serietà delle intenzioni manifestate (tra cui, in primo luogo, l'attuale disponibilità del bene, cui si accompagna la solennità nella donazione ovvero la *traditio rei* nei contratti reali)<sup>32</sup>.

D'altra parte, la funzione protettiva del divieto dei patti rinunziativi presenta anche un solido fondamento storico: essi erano tipicamente effettuati dai figli non primogeniti (così favorendo il maggiorasco), dai figli avviati alla vita militare o religiosa nonché dalle donne in occasione del matrimonio<sup>33</sup>.

Riepilogando, la ricostruzione che appare sistematicamente più coerente riscontra: la *ratio* del divieto del patto istitutivo nella salvaguardia della libertà testamentaria; la *ratio* del divieto del patto dispositivo nella riprovevolezza sociale verso atti speculativi sull'eredità di una persona ancora vivente; la *ratio* del divieto del patto rinunziativo nella protezione del potenziale successore verso atti non adeguatamente ponderabili.

## 1.2. I “mobili confini” del divieto: fra istanze di superamento e differenze fra atti *mortis causa*, atti *post mortem* e atti *trans mortem*

Si è accennato che le varie categorie di patti successori si differenziano tra loro, oltre che per il fondamento giustificativo, anche per la struttura e la causa.

Può anticiparsi che, secondo l'opinione più accreditata, i patti istitutivi sono atti *mortis causa*, nei quali è necessariamente parte il futuro ereditando, mentre i patti dispositivi e rinunziativi sono atti *inter vivos*, nei quali potrebbe anche non esser parte il futuro *de cuius*, mentre deve essenzialmente esserne parte un potenziale successibile (ed anzi, l'atto potrebbe provenire anche

---

ti decisive affinità con la donazione di bene futuro, di cui sembra, in ultima istanza, condividere in pieno la *ratio*, quanto al divieto espresso di porre in essere sia l'una (art. 458 c.c.) che l'altra (art. 771 c.c.). Si è infatti visto come l'ordinamento, indifferente al rischio di prodigalità ed avventatezza nelle ipotesi in cui l'operazione si sostanzia in uno scambio economico e dunque in un contratto a titolo oneroso (si vedano al riguardo gli artt. 1472 e 1478 c.c.), si mostri per converso assai protettivo, ponendo il divieto di donare diritti di cui il donante non sia attualmente titolare (art. 771 comma 1 c.c.), qualora l'atto scarsamente ponderato sia compiuto senza corrispettivo e pertanto a titolo di liberalità».

31. L. CELLI, *Il contenuto del contratto di donazione*, in P. FAVA (a cura di), *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 2361 ss.

32. Sul tema cfr., in ampia prospettiva, M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2015, *passim*.

33. R. CALVO, *I patti successori*, cit., p. 591, e D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 41.

soltanto da questi, nulla ostando a che queste specie di patti possano essere unilaterali)<sup>34</sup>.

La diversità strutturale fra le diverse tipologie di patti ha peraltro anche un fondamento testuale: l'art. 458 c.c. vieta infatti, da un lato, ogni «*convenzione*» con cui taluno dispone della propria successione (patto istitutivo) e dall'altro ogni «atto» col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patto dispositivo) o rinuncia ai medesimi (patto rinunziativo)<sup>35</sup>.

Nonostante questa diversità strutturale, l'art. 458 c.c., in base a come in origine pensato e congegnato, era potenzialmente idoneo (ed effettivamente si rivelò tale) ad impedire che qualsiasi atto diverso dal testamento potesse produrre un qualsiasi effetto diretto o indiretto su una successione non ancora aperta<sup>36</sup>.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno da tempo abbandonato un atteggiamento così rigoroso, tentando piuttosto di ritagliare dei margini nei quali l'autonomia contrattuale potesse parzialmente esplicarsi anche in materia *lato sensu* successoria, sottoponendo a revisione critica il radicale divieto dei patti successori<sup>37</sup>.

Ciò soprattutto a fronte della circostanza che, nel corso degli anni, il testamento è risultato essere uno strumento recessivo nella regolazione delle vicende ereditarie anche, sebbene non solo, a causa della significativa imposizione fiscale che ha per lungo tempo colpito le successioni<sup>38</sup>. A fronte di questa circostanza, sono emerse nella prassi delle forti esigenze di poter utilizzare degli strumenti alternativi maggiormente flessibili e idonei a perseguire determinati scopi<sup>39</sup>.

Il punto di partenza nell'apertura di una breccia nel monopolio testamentaria è stata la distinzione, prospettata da un autorevole esponente della let-

34. C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in V. ROPPO (diretto da), *Trattato del contratto*, VI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 429 ss.

35. Il dato letterale è ben sottolineato da D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 56 s.

36. L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Morano, Napoli, 1977, p. 395 ss.

37. E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 21 ss.

38. Lo riferisce, tra gli altri, M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Jovene, Napoli, 2008, p. 1 ss.

39. E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, cit., p. 31, fa presente come due delle esigenze più importanti che gli interpreti hanno ritenuto di dover assicurare tramite negozi alternativi al testamento siano: «Da un lato, il controllo della qualità del soggetto beneficiario dell'attribuzione, particolarmente rilevante quando si tratti dell'organizzazione di interessi relativi alla successione in un attività d'impresa; dall'altro, il mantenimento e la formazione educativa, spirituale e professionale di determinate persone, specialmente quando non si tratti di membri della famiglia nucleare del disponente».

teratura giuridica italiana *in subiecta materia*, fra atto *mortis causa* e atto *post mortem*<sup>40</sup>.

Il primo può essere definito come «quell'atto che regola [...] rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via ordinaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione»<sup>41</sup>; fra le sue caratteristiche essenziali vi è l'assoluta inattitudine a produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare, anteriormente alla morte del suo autore<sup>42</sup>; ancora, affinché gli effetti possano concretamente prodursi è poi necessario che il beneficiario sia sopravvissuto al disponente<sup>43</sup>. Infine, l'oggetto dell'attribuzione viene in rilievo come un *quod superest*, ossia la sua entità è commisurata al momento della morte dell'attribuente<sup>44</sup>.

Nell'atto *post mortem*, invece, la morte di un soggetto non assurge a causa dello spostamento patrimoniale, venendo in rilievo quale mero elemento accidentale, ossia come termine o come condizione<sup>45</sup>. Ne deriva che, pur essendo la produzione degli effetti temporalmente differita, l'attribuzione è commisurata al tempo del perfezionamento dell'atto<sup>46</sup> ed è normalmente irrevocabile, secondo lo schema generale dei negozi *inter vivos*<sup>47</sup>.

Tale distinzione è stata acquisita dalla prevalente dottrina<sup>48</sup>, che l'ha valorizzata per offrire quegli strumenti ritenuti necessari per soddisfare le esigen-

40. Trattasi di G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 37 ss.; Id., voce *Atto mortis causa*, in *Enc. dir.*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 232 ss.

41. G. GIAMPICCOLO, voce *Atto mortis causa*, *cit.*, p. 232.

42. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, *cit.*, p. 40.

43. G. GIAMPICCOLO, voce *Atto mortis causa*, *cit.*, p. 233.

44. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, *cit.*, p. 44; il quale riporta il seguente esempio: «Una vera attribuzione a causa di morte veniva invece a realizzarsi per l'abolito istituto del lucro dotale (art. 1398, c.c. 1865), nel quale del resto la dominante dottrina non esitava riconoscere appunto una eccezione al divieto dei patti successori. Lucro dotale è infatti l'emolumento, che mediante uno speciale patto contenuto nell'atto di costituzione di dote, l'uno dei coniugi (generalmente il marito), si assicura *per il caso di sopravvivenza* all'altro, in misura proporzionale ad una quota parte della dote. [...] Non è dubbio che qui sussistono le due condizioni richieste perché possa qualificarsi una attribuzione *mortis causa*: la condizione di sopravvivenza del beneficiario all'attribuente, la commisurazione del beneficio ad un *quod superest*. Il lucro non si misura infatti sulla dote costituita, ma su quella parte di essa che sussiste allo scioglimento del matrimonio: se la dote durante il matrimonio fu in parte alienata, il lucro non si può pretendere che sul residuo; se nulla residua della dote, il patto rimane del tutto senza effetto; atteggiamento per l'appunto caratteristico dell'attribuzione a causa di morte».

45. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, *cit.*, p. 62 ss.

46. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, *cit.*, p. 45 ss.

47. R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, 195 ss.

48. Lo riconosce E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, *cit.*, p. 30, nt. 18, richiamando anche analoghe classificazioni esistenti nel pensiero giuridico sia francese che tedesco.

ze cui si è fatto cenno, senza violare le norme imperative di cui agli artt. 457 e 458 c.c., secondo il seguente ragionamento.

L'unico atto *mortis causa* ammesso nel nostro ordinamento giuridico è il testamento, di guisa che qualsiasi atto di natura non testamentaria finalizzato a realizzare una disposizione successoria a titolo universale o particolare (*i.e.*, il patto successorio istitutivo) è senz'altro nullo.

Gli atti con effetti *post mortem* non sono, invece, radicalmente ripudiati, tanto è vero che nel codice civile ve ne sono alcuni tipizzati, indi per cui essi possono considerarsi validi qualora generino degli effetti soltanto indiretti sulla successione futura. Ricadono, per converso, nel divieto di cui all'art. 458 c.c. soltanto se abbiano come effetto diretto la disposizione o la rinuncia ai diritti su una successione non ancora aperta.

In altri termini, l'atteggiarsi dell'evento morte come causa o come modalità accessoria del negozio "para-successorio" implica una diversa modalità di giudizio sulla liceità e sull'ammissibilità del medesimo: nel primo caso, esso è escluso a monte dal sistema codicistico, che non ammette alternative al testamento; nel secondo caso, è necessario un controllo caso per caso al fine di accertare se si tratti di un tentativo di aggiramento del divieto dei patti successori, ovvero di una legittima esplicazione dell'autonomia contrattuale, volta a regolamentare interessi "para-successori"<sup>49</sup>.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha avuto occasione di mettere in evidenza gli elementi alla luce dei quali verificare la sussistenza di un contrasto con il divieto dei patti successori, offrendo il seguente "pentacolo": «Per poter stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui al cit. art. 458 occorre accertare: 1) se il *vinculum iuris* con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere od estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se le cose o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi, così dello *ius poenitendi*; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento dal promittente al promissario avrebbe dovuto aver luogo *mortis causa* e cioè a titolo di eredità o di legato»<sup>50</sup>.

49. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1136 s.

50. Cass. civ., II, 22 luglio 1971, n. 2404, in *Giur. it.*, 1972, I, 1 p. 1096. Negli stessi identici termini si esprime Cass. civ., II, 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Vita not.*, 1996, p. 260.

Qualora si accerti che, nella fattispecie concreta, non ricorre alcuno dei predetti indicatori, il negozio posto in essere trova piena cittadinanza nell'ordinamento giuridico<sup>51</sup>.

L'evoluzione dottrinale successiva è giunta a teorizzare un'ulteriore categoria di atti nei quali assume rilevanza l'evento morte: trattasi dei cc.dd. negozi *trans mortem*<sup>52</sup>.

Atteso il tenore sempre più anacronistico nella prassi del divieto in parola<sup>53</sup>, a fronte delle già richiamate recessività del testamento e necessità di strumenti alternativi, vi è stata un'elaborazione scientifica finalizzata ad ampliare ulteriormente la possibilità per l'autonomia contrattuale di regolare i fenomeni para-successori<sup>54</sup>.

Rinviando l'analisi delle specifiche fattispecie negoziali, possono mettersi in evidenza i tratti comuni e caratterizzanti. L'atto trans-morte può qualificarsi tale quando: a) i beni che ne sono oggetto cessano di appartenere al patrimonio del disponente in epoca antecedente la sua morte, e precisamente al momento della stipulazione dell'atto; b) gli stessi beni vengono acquisiti definitivamente dal beneficiario solo a seguito della morte del disponente (ma è fatta salva la possibilità che si producano anticipatamente taluni effetti); c) il disponente conserva uno *ius poenitendi*, potendo revocare o modificare l'attribuzione patrimoniale fintantoché permane in vita<sup>55</sup>.

51. G. CASU, *I patti successori*, in L. IBERATI (a cura di), *Testamento e patti successori*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 510, osserva che l'accertamento deve essere compiuto in via alternativa e non cumulativa, nel senso che è sufficiente anche la sussistenza di un solo elemento fra quelli segnalati affinché l'atto sia ricompreso nel divieto di cui all'art. 458 c.c. Per esser considerato valido, viceversa, non ne deve risultare presente alcuno.

52. Un'importanza fondamentale è da attribuire agli studi di A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Jovene, Napoli 1983; ID., *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.; ID., *Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare*, in G. BONILINI (a cura di), *La trasmissione della ricchezza familiare. Limiti e prospettive di riforma del diritto successorio*, CEDAM, Padova, 1985, p. 18 ss.

53. M. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-461*, cit., p. 139, espone che vi sono state pressanti istanze sociali esprimenti un'insofferenza verso tale divieto.

54. Altrettanto rilevanti sono stati i contributi di M. IEVA, *I fenomeni cosiddetti parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1139 ss.; ID., *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, CEDAM, Padova, 1994, p. 53 ss.; ID., *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto d'impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 1997, p. 1371 ss.; ID., *Il profilo giuridico della trasmissione dell'attività imprenditoriale in funzione successoria: i limiti all'autonomia privata e le prospettive di riforma*, *ivi*, 2000, p. 1348 ss.; ID., voce *Successione - X) Fenomeni parasuccessori*, in *Enc. giur.*, XI agg., Treccani, Roma, 2003; ID., *I fenomeni a rilevanza successoria*, cit.

55. Cfr. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1137; E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, cit., p. 33.

Quest'ultimo fattore rappresenta il tratto differenziante gli atti trans-mortem da quelli ad effetti *post mortem*, giacché questi ultimi sono invece contraddistinti — in conformità agli strumenti normalmente utilizzati dall'autonomia privata — dal requisito di irrevocabilità da parte dell'autore a seguito del perfezionamento<sup>56</sup>.

Quest'ulteriore elaborazione dottrinale può comprendersi e giustificarsi alla luce di quell'evoluzione giurisprudenziale che era giunta ad individuare, quale elemento sintomatico decisivo in ordine alla sussistenza del patto successorio vietato, proprio la circostanza per la quale il disponente avesse «inteso provvedere, in tutto o in parte, alla propria successione, privandosi, così, dello *ius poenitendi*»<sup>57</sup>.

In assenza delle riforme, pur da tempo invocate, era comunque necessario offrire delle valide alternative al testamento e tali non potevano essere gli atti ad effetti *post mortem*, i quali potevano tutt'al più rappresentare delle alternative soltanto in senso lato o, come pure è stato affermato, «imperfette»<sup>58</sup>.

Ad ogni buon conto, si può provvisoriamente concludere puntualizzando che: «I divieti di cui all'art. 458 c.c., seppur costituenti norme imperative dalla chiara portata limitatrice dell'autonomia contrattuale *in subiecta materia*, non sembrano spingersi sino al punto di escludere, del tutto, un parziale dispiegarsi di tale autonomia in funzione di strumento concorrente e/o alternativo rispetto al testamento»<sup>59</sup>.

### 1.3. Le conseguenze del divieto

Le tre categorie di patti successori, oltre ad essere accomunati dalla circostanza di mirare a produrre effetti riguardo ad una successione non ancora aperta, sono anche caratterizzate dallo stesso regime di invalidità: l'art. 458 c.c. comina molto chiaramente la nullità, di guisa che non potrebbe in alcun modo sostenersi che essi siano invece annullabili, rescindibili o risolvibili<sup>60</sup>.

56. A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, cit., p. 50.

57. Così Cass. civ., II, 16 febbraio 1995, n. 1683, cit.

58. M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, cit., p. 6. Peraltro, vi è stato anche chi ha criticato la bipartizione fra atti con effetti *post mortem* e atti *trans mortem*, ritenendola un'inutile superfetazione concettuale priva di concrete conseguenze applicative: A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 1110 ss.

59. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1140.

60. D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 54.

Ne deriva che debbono applicarsi le norme di cui al Capo XI del Titolo II del Libro IV del codice, in quanto disciplina generale della nullità dei negozi giuridici<sup>61</sup>: ad esempio, infatti, la Suprema Corte, in conformità dell'art. 1419 c.c., ha affermato che: «In applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*, la nullità del patto successorio non determina la nullità di tutto il contratto nel quale esso sia stato inserito, ove non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola»<sup>62</sup>.

La giurisprudenza, d'accordo con la dottrina prevalente<sup>63</sup>, non ha mancato di effettuare anche la seguente precisazione: «Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione, *ex art. 1424 c.c.*, in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi»<sup>64</sup>. D'altro canto, la norma di cui all'art. 1424 c.c. non appare invocabile poiché essa richiede che il negozio nullo, per produrre gli effetti di un negozio diverso, deve contenere i requisiti di sostanza di quest'ultimo, il che non è possibile: come si è rilevato, infatti, il patto istitutivo ha struttura convenzionale, mentre il testamento è essenzialmente unilaterale<sup>65</sup>.

A questo proposito, secondo l'opinione dottrinale dominante<sup>66</sup>, l'art. 458 c.c. vieta tanto i patti successori cc.dd. reali quanto i patti successori cc.dd. obbligatori: nella prima ipotesi, si dispone direttamente ed immediatamente della propria successione ovvero si dispone o si rinuncia direttamente ed immediatamente ai diritti che potranno derivare dalla successione futura; nella seconda ipotesi, si assume l'obbligo di porre in essere successivamente un atto che produca i richiamati effetti.

Dello stesso avviso si è mostrata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: «Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficien-

61. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 33 ss.; C. CACCAVALE, *Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale*, in *Notariato*, 1995, p. 552 ss.

62. Cass. civ., II, 22 luglio 1971, n. 2404, cit.

63. M. VIGNALE, *Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione dei negozi illeciti*, in *Dir. giur.*, 1962, p. 308 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, XV, 2, UTET, Torino, 1960, p. 320 ss.

64. Cass. civ., II, 19 novembre 2009, n. 24450, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 1895 ss.

65. Per questo rilievo v. F. VENTURINI, *Il divieto dei patti successori e gli strumenti alternativi al testamento*, cit., p. 1118.

66. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 30 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 95 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, cit., p. 412.